

PROVVEDIMENTO Sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie

1 aprile 2022

L'Assemblea del Senato nella seduta del 5 agosto 2020 ha approvato definitivamente e all'unanimità il [disegno di legge n. 867-B](#), nel testo trasmesso dalla Camera ([A.C. 2117](#) approvato, nella seduta del 21 maggio 2020), che reca disposizioni per la sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, apportando alcune modifiche rispetto al testo formulato in sede referente dalle Commissioni riunite Giustizia e Affari sociali. Il testo torna ora nuovamente al Senato. La [legge n. 113 del 14 agosto 2020](#), è stata pubblicata sulla GU n. 224 del 9 settembre 2020 con il nuovo titolo "Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni" .

La tutela della sicurezza degli esercenti professioni sanitarie nella legge n. 113 del 2020

La [legge n. 113 del 2020](#) mira a rafforzare la tutela della sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie. Nei 10 articoli che la compongono, il Parlamento:

- individua l'ambito di applicazione del provvedimento, riguardante le professioni sanitarie e socio-sanitarie, contestualmente definite (art. 1);
- prevede l'istituzione, presso il Ministero della salute, di un **Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie**, composto per metà da donne, per monitorare: gli episodi di violenza commessi nell'esercizio delle funzioni; gli eventi sentinella che possano dar luogo ai suddetti fatti; l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione previste dalla disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, anche promuovendo l'utilizzo di strumenti di videosorveglianza; la promozione di studi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti; la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza; corsi di formazione per il personale medico e sanitario, finalizzati alla prevenzione e gestione di situazioni di conflitto nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli utenti (art. 2). Il [Decreto 13 gennaio 2022](#) ha istituito l'Osservatorio, composto da rappresentanti dei ministeri della Salute, dell'Interno, della Difesa e della Giustizia, delle Regioni, insieme a rappresentanti degli ordini professionali, delle società scientifiche e dei sindacati. I componenti dell'Osservatorio, nominati con [decreto ministeriale 17 febbraio 2022](#), rimangono in carica tre anni dalla data di insediamento e possono essere riconfermati;
- rimette al Ministro della salute la promozione di **iniziative di informazione** sull'importanza del rispetto del lavoro del personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale (art. 3);
- interviene sull'art. 583-*quater* c.p. per prevedere che le **lesioni gravi o gravissime** procurate in danno di personale **esercente una professione sanitaria** o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, ovvero in danno di **chiunque svolga attività di cura, assistenza sanitaria o di soccorso**, nell'esercizio o a causa di tali attività, siano punite con **pene aggravate** (per le lesioni gravi, reclusione da 4 a 10 anni, e per le lesioni gravissime, reclusione da 8 a 16 anni), in analogia con quanto previsto per le lesioni gravi e gravissime ai danni di un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive (art. 4);
- inserisce, tra le **circostanze aggravanti** comuni del reato – che comportano un aumento di pena fino a un terzo - l'aver agito, nei delitti commessi con violenza e minaccia, **in danno degli esercenti le professioni sanitarie** o socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni **ovvero** in danno di **chiunque**

- svolga attività di cura, assistenza sanitaria o di soccorso**, nell'esercizio o a causa di tali attività (art. 5);
- prevede che i reati di percosse (art. 581 c.p.) e lesioni (art. 582 c.p.) siano **procedibili d'ufficio quando ricorre la nuova aggravante** (art. 6);
 - prevede che, al fine di prevenire episodi di aggressione e di violenza, le strutture presso cui opera il personale esercente le professioni sanitarie e socio-sanitarie prevedano nei propri piani per la sicurezza misure volte ad inserire **specifici protocolli operativi** con le forze di polizia per garantire interventi tempestivi (art. 7);
 - istituisce la "**Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari**", allo scopo di sensibilizzare la cittadinanza ad una cultura che condanni ogni forma di violenza. La giornata si celebra annualmente in una data da definire con decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'Università della ricerca (art. 8);
 - prevede – salvo che il fatto costituisca reato - la **sanzione amministrativa** del pagamento di una somma da euro 500 a euro 5.000 per chiunque tenga **condotte violente, ingiuriose, offensive**, ovvero moleste nei confronti di **personale esercente una professione sanitaria** o socio-sanitaria nonché nei confronti di **chiunque svolga attività di cura, assistenza sanitaria o di soccorso** presso strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche o private (art. 9).

Dossier

[Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni](https://temi.camera.it/dossier/OCD18-12732/disposizioni-materia-sicurezza-esercenti-professioni-sanitarie-e-socio-sanitarie-nell-esercizio-loro-funzioni-3.html)

<https://temi.camera.it/dossier/OCD18-12732/disposizioni-materia-sicurezza-esercenti-professioni-sanitarie-e-socio-sanitarie-nell-esercizio-loro-funzioni-3.html>

[Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni](https://temi.camera.it/dossier/OCD18-13348/disposizioni-materia-sicurezza-esercenti-professioni-sanitarie-e-socio-sanitarie-nell-esercizio-loro-funzioni-2.html)

<https://temi.camera.it/dossier/OCD18-13348/disposizioni-materia-sicurezza-esercenti-professioni-sanitarie-e-socio-sanitarie-nell-esercizio-loro-funzioni-2.html>
